

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

SEZIONE LAVORO

Ricorso con richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici

proclami

FERRARI BARBARA nata a Alessandria il 2.5.1972 FRR BBR 72E42 A182C rappresentata e difesa in virtù di delega a margine del presente atto dall'Avv. Massimo Grattarola c.f. GRT MSM 61A20 A182J fax 0131231333, pec studiograttarola@pec.it presso il cui studio in Alessandria, Via Trotti 46, è elettivamente domiciliata

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore c.f. 80185250588 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino con sede in Torino, c.so Stati Uniti n. 45;

Contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE – ambito territoriale per la Provincia di Alessandria in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Torino, C.so Vittorio Emanuele 70

Contro

tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017

FATTO

La ricorrente è insegnante precaria abilitata alla professione docente in virtù del diploma di laurea in lettere ottenuta entro l'anno scolastico 2001/2002 (nel 1997 per l'esattezza) e dell'abilitazione per le classi di concorso A043 e A050 (ottenuta in data 14/07/2014).

La ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia, ossia graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle



supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato, ma aspira ad essere inclusa, per le classi di concorso A12 e A22 (ex A043, A050) Scuola Secondaria di I e di II grado , nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale indicato in epigrafe valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e successive modificazioni

La ricorrente ha provveduto ad inoltrare formale lettera di diffida all'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ed al M.I.U.R. chiedendo l'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Alessandria per l'insegnamento nella Scuola Secondaria, ma senza ottenere risposta

Tutto ciò premesso e considerato, Barbara Ferrari promuove il presente ricorso per i seguenti

MOTIVI

L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.

L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del D. Lgs. 297/1994 nei seguenti termini: " L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".

L'accesso ai ruoli, secondo la richiamata disposizione, avviene per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50% attingendo alle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento).



Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- prima fascia, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
- seconda fascia, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;
- terza fascia, numericamente più cospicua: costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla Legge 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: "Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano



maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:..., c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007- 2009, (...), per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica".

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di "dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione", ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei "docenti già in possesso di abilitazione".

La suddetta disposizione legislativa, quindi, ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria "a esaurimento" proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti



candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La Legge finanziaria n. 296/06, pertanto, ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

La ricorrente, come sopra evidenziato, tuttavia, ha conseguito il titolo abilitante entro l'anno scolastico 2001/2002, ossia prima di tale trasformazione, nonché una abilitazione nel 2014. Ne consegue, pertanto, che, in virtù della riserva di legge de qua, la prof.ssa Ferrari avrebbe avuto diritto all'inserimento nelle GAE provinciali.

Ne consegue, pertanto, il pieno diritto della ricorrente ad essere inserita nelle GAE provinciali individuata nelle proprie diffida.

Ciò anche alla luce dell'efficacia erga omnes della richiamata pronuncia del Consiglio di Stato n. 1973/2015, con cui è stato annullato il D.M. 235/2014 in parte qua.

Ed invero, con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia inter partes della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti erga omnes. Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la



produzione di effetti erga omnes anche in caso di loro annullamento (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in Giust. civ. Mass. 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Il Tar Campania - Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n.3811 ha ulteriormente ribadito che "la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis'.

Assoluta conferma dell'efficacia erga omnes della sentenza Consiglio di Stato 1973/2015 con cui è stato l'annullamento in parte qua deD.M. 215/2014, si evince dalla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 3788 del 3 agosto 2015.

Assolutamente conforme anche TAR Lazio - Roma, Sezione III Bis n. 4568/2015 del 22 ottobre 2010 che ha dichiarato " quest'ultimo (si riferisce al D.M. 235/2014) è stato definitivamente annullato con la sentenza del C.d.S. n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato, e che, pertanto, fa stato nei confronti di tutti gli interessati"



Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche alla ricorrente, con conseguente esclusione della possibilità per il MIUR di respingere le relative richieste di inserimento nelle GAE, ricorrendo a disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

Non solo. In merito all'attualità dell'interesse dell'odierna ricorrente molto significativa è la sentenza Consiglio di Stato n. 3788 del 3 agosto 2015. In tale sentenza il Consiglio di Stato afferma sussistere "l'attualità dell'interesse degli originari ricorrenti, ai quali, in precedenza, non è stato consentito di formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è stato considerato titolo abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal d.p.r. del 25 marzo 2014. Ovest'ultimo riconoscendo il citato diploma come abilitante a tutti gli effetti di legge, ha consentito così agli attuali appellanti di presentare la predetta domanda di inserimento in graduatoria". Prosegue quindi: "Risulta utile la stessa presentazione delle citate domande di inserimento, inoltrate nei termini ce decorrono dall'effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato"

Il ragionamento del Consiglio di Stato è molto chiaro: in sostanza può affermarsi che un diritto, già sussistente, possa rimanere quisciente, in attesa nella selva normativa, e ciò non per inerzia del titolare del diritto stesso, ma in forza di un'indiscussa granitica prassi di misconoscimento attuata dalla pubblica amministrazione, nella specie scolastica, che neppure consentiva, materialmente (posta l'impossibilità nota di accesso telematico per la categoria) la presentazione della domanda. Non si può ritenere operante nessuna decadenza.



Pur non rientrando in un'ipotesi di causa di forza maggiore, si impone un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina e dell'inoperatività della decadenza. Un'interpretazione in altre parole basata sul legittimo affidamento della ricorrente.

Tale ragionamento è stato poi ripreso dalla sentenza del Trib. Erma del 13 agosto 2015 e dalla Sentenza n. 299/2015 del Trib. Di Siena (che si produce doc.), sentenze che hanno accolto i ricorsi di insegnanti nelle stesse condizioni dell'odierna ricorrente.

Sussistono poi ragioni anche di parità di trattamento.

La sentenza del Tribunale di Enna afferma che se la legittima cancellazione dalle graduatorie per un determinato triennio, a causa della mancata presentazione della domanda di aggiornamento, non pregiudica il diritto, a seguito della presentazione della domanda, al reinserimento nelle graduatorie successive, non si comprende per quale motivo non debba concedersi l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento per chi avrebbe avuto al tempo titolo per presentare la relativa domanda.

* * * * *

Col presente ricorso si intende pertanto chiedere la declaratoria di illegittimità e/o nullità del D.M.n. 235/2014 previa la sua disapplicazione ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001 nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Alessandria per le classi di concorso A12 e A22 (ex A043 e A050) ed eventuali connessi elenchi per il sostegno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 si chiede fin d'ora che il Giudice voglia disapplicare tutti gli atti amministrativi impugnati con il presente ricorso disposti dal M.I.U.R. per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ambito



Territoriale per la Provincia di Alessandria nonché tutti gli atti presupposti e conseguenti.

Pertanto, Barbara Ferrari, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

All'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro affinché voglia fissare udienza ex art. 415 cpc nel corso della quale verranno assunte le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Giudice del Lavoro Ill.mo, *contrariis reiectis*,

- accertare e dichiarare la nullità o la illegittimità del D.M. n. 235/2014 e previa disapplicazione dello stesso nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Alessandria per le classi di concorso Scuola Secondaria ed eventuali connessi elenchi per il sostegno,
- accertare e dichiarare il diritto di Barbara Ferrari alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Alessandria per le classi di concorso Scuola Secondaria ed eventuali connessi elenchi per il sostegno, valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alle medesime applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014) e per l'effetto,
- ordinare alle amministrazioni datrici di inserire la ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Alessandria per le classi di concorso Scuola Secondaria ed eventuali connessi elenchi per il sostegno, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alle medesime applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014), con tutte le competenze di legge.



- con vittoria di spese legali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA di Legge.

Si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminabile e che pertanto l'importo del contributo unificato da versarsi è pari ad € 259,00

In via istruttoria

Si producono:

1– 6 domande di inserimento nelle graduatorie GAE con allegati

– copia diploma di laurea

- copia certificato di abilitazione

Alessandria, li 6.4.2016

Avv. Massimo Grattarola

